

ATTO DI RETTIFICA

(articolo 59 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di novembre.

11 novembre 2024

In Desio, nel mio studio alla piazza Martiri di Fossoli n. 30. Io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

premessi che:

- con deliberazione in data 2 ottobre 2020 di cui al verbale a mio rogito in pari data Rep. 163832/32582, registrato a Monza e Brianza il 5 ottobre 2020 al n. 24917 Serie 1T, l'assemblea dei soci della società **"Gestione Servizi Desio S.r.l."**, con sede in Desio (MB), via Giusti n. 36 e capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), iscritta alla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, codice fiscale e partita IVA n. 02735890960, numero REA MB-1563577, ha modificato l'articolo 15 dello statuto sociale;
- nel testo dello statuto allegato al verbale, per materiale errore di trascrizione, non è stato riportato l'articolo 2-bis e al punto y) dell'articolo 27 figura la parola "quadrimestrale" in luogo di "semestrale";
- si rende quindi necessario procedere alla rettifica del suddetto testo inserendo l'articolo 2-bis e modificando il punto y dell'articolo 27.

TUTTO CIÒ PREMESSO

io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, Notaio in Desio con studio in piazza Martiri di Fossoli n. 30, ai sensi dell'articolo 59-bis della Legge Notarile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 110, certifico che il testo dello statuto allegato al verbale a mio rogito in data 2 ottobre 2020 Rep. 163832/32582, registrato a Monza e Brianza il 5 ottobre 2020 al n. 24917 Serie 1T, viene rettificato con l'inserimento dell'articolo 2-bis e con la modifica del punto y dell'articolo 27, sostituendo la parola "quadrimestrale" con la parola "semestrale".

A seguito dell'intervenuta modifica si allega al presente atto sotto la lettera "A" il testo integrale dello statuto aggiornato ai fini del deposito nel Registro delle Imprese.

L'intervenuta rettifica non comporta alcuna modifica nelle restanti parti dello statuto.

Il presente atto, scritto con sistema meccanografico a mia cura da persona di mia fiducia, viene da me Notaio sottoscritto alle ore diciassette.

Consta di un foglio scritto per due facciate e parte della terza.

F.to Luigi Roncoroni

Registrato a Monza
e Brianza
il 15/11/2024
n. 39491
Serie 1T
Esatti euro 356

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"Gestione Servizi Desio s.r.l."

in forma abbreviata "G.S.D. s.r.l."

con socio unico il Comune di Desio.

Art. 2) - La società ha per oggetto:

1. a scopo di stabile investimento e non di collocamento, l'assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società ed il coordinamento tecnico delle società nelle quali partecipa;

2. lo svolgimento a favore del Comune di Desio, delle seguenti attività:

a) la gestione dei servizi cimiteriali, del Comune di Desio comprensivi di:

- concessione di loculi, tombe di famiglia e aree cimiteriali;
- lavori di costruzione di loculi, tombe di famiglia e quant'altro correlato nelle aree cimiteriali;
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) la progettazione, la realizzazione, la gestione, la manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e di impianti semaforici del Comune di Desio;

ed inoltre:

- la gestione delle reti di distribuzione (gas metano, acqua e fognatura) di proprietà della società, anche con la stipulazione di contratti di servizio;
- la gestione di fabbricati, terreni e impianti di proprietà della Società.

La società può inoltre compiere operazioni immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie passive purché queste attività non siano svolte nei confronti del pubblico; potrà altresì assumere ed alienare direttamente od indirettamente interessenze o partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, non ai fini dell'ulteriore trasferimento e nel rispetto dell'art. 2361 C.C. con esclusione dell'assunzione di partecipazioni in imprese comportante una responsabilità illimitata e purché tale attività non diventi prevalente rispetto all'oggetto sociale e non sia svolta nei confronti del pubblico ma soltanto nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.

La società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza.

Art. 2-bis) - La società deve effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Desio e la produzione ulteriore

rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che lo stesso preveda di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Art. 3) - La società ha sede in Desio (MB).

All'organo amministrativo compete la facoltà di istituire o di sopprimere unità locali operative, come pure di trasferire la sede sociale purché nell'ambito del Comune sopra indicato.

Art. 4) - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

CAPITALE

Art. 5) - Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Sia in sede di costituzione sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464 comma 3 del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

Art. 6) - Ha la qualità di socio soltanto il Comune di Desio.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Si applicano le previsioni di legge ed in particolare dell'art. 2362 del Codice Civile.

Art. 7) - La società potrà acquisire dal socio versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE

Art. 8) - Sono di competenza del socio le decisioni previste dall'art. 2479 C.C. ivi compresa la nomina dell'amministratore unico.

Le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Amministratore unico, comunica al socio e al sindaco unico entro dieci giorni dell'assemblea, il testo della deliberazione assembleare accompagnato da una lettera contenente l'indicazione del termine, non inferiore a giorni trenta dalla comunicazione stessa, entro il quale il socio può approvare la decisione apponendo in calce alla stessa la propria sottoscrizione preceduta dalla relativa data.

Detta lettera accompagnatoria, potrà altresì contenere ogni eventuale osservazione e spiegazione in ordine agli argomenti posti in decisione.

Il Sindaco unico, nello stesso termine concesso al socio, potrà far pervenire le sue eventuali osservazioni.

Tutti tali documenti dovranno essere conservati agli atti sociali ed il testo della deliberazione, ove approvato, dovrà essere ritrascritto nel libro delle decisioni dei soci mediante apposito verbale.

La decisione del socio potrà anche risultare direttamente dal-

la sottoscrizione apposta, con indicazione della relativa data, in calce al testo della decisione medesima scritto nel libro dei verbali dell'assemblea dei soci.

Art. 9) - Il diritto di voto spetta al socio risultante dal Registro delle Imprese al momento dell'Assemblea.

Art. 10) - L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio del Comune di Desio.

Art. 11) - Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'amministratore unico con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso può essere spedito con raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2479 bis C.C.

Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e l'amministratore unico e il sindaco, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

A tal fine, l'amministratore unico o il sindaco unico che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Art. 12) - Interviene all'assemblea il rappresentante legale del Comune, il quale può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona anche non socio; la relativa documentazione è conservata dalla società secondo quanto previsto dalla legge.

La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

Art. 13) - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando l'amministratore unico lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 14) - L'assemblea, tanto in prima che in seconda convoca-

zione, è regolarmente costituita con la presenza del socio.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 15) - La società è amministrata da un Amministratore Unico.

Non può essere nominato Amministratore unico e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile.

L'Amministratore Unico dura in carica fino a tre esercizi ed è rieleggibile fino a due volte.

A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'Amministratore Unico, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un Amministratore unico senza indugio.

Si applica all'Amministratore il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Il socio unico deve impedire operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Art. 16) - L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione del socio; in particolare tutti gli atti di gestione straordinaria, compresi quelli da cui derivi una variazione o limitazione, anche d'uso, del patrimonio immobiliare e delle reti, devono essere autorizzati preventivamente dall'assemblea.

Art. 17) - La rappresentanza della società è attribuita all'Amministratore unico.

L'Amministratore unico inoltre rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 18) - L'amministratore unico, con apposito atto motivato, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 19) - All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio.

Il socio può inoltre assegnare all'amministratore una indennità annuale, nei limiti di legge.

Art. 20) - Ai sensi dell'art. 11, comma sesto, D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472, la società è obbligata ad assumere ogni eventuale debito derivante da violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21) - L'assemblea del socio, con apposita deliberazione, nomina un sindaco unico che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il socio con la deliberazione di nomina, ai sensi dell'art. 2479 C.C., provvede altresì alla determinazione del compenso

spettante al sindaco unico.

Il sindaco unico così nominato resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile una sola volta.

L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2406 del Codice Civile.

La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico; tuttavia il socio può attribuire la revisione legale dei conti ad un altro revisore legale o ad una società di revisione.

BILANCIO ED UTILI

Art. 22) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio è presentato al socio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23) - Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno devoluti al socio, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Art. 24) - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dall'amministratore unico ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo amministrativo medesimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento - RINVIO

Art. 25) - In caso di scioglimento della società e per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le norme di legge in materia.

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 26) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile per le società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

AFFIDAMENTO IN HOUSE

Art. 27) - Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5, lettera c), articolo 113, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 trattan-

dosi di società a partecipazione pubblica totalitaria:

- a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune socio, è prevista in atti attraverso il presente statuto e il contratto di servizio;
- b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento del socio;
- c) la società realizza la propria attività a beneficio del Comune di Desio.

Al fine della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono:

- 1. gli indirizzi in atti, come da statuto e contratti di servizio;
- 2. la vigilanza attraverso la designazione diretta degli amministratori e dell'organo di controllo;
- 3. gli strumenti di programmazione e controllo come segue:
 - x) *budget operativo*, anche ripartito per attività, con allegati:
 - i. conto economico, investimenti previsti, organigramma personale;
 - ii. elenco consulenze ed incarichi esterni, elenco appalti di lavori, beni e servizi di importo superiore a Euro 40.000,00;
 - iii. previsioni di cassa.

Tale budget deve essere trasmesso dall'amministratore unico, con relazione dettagliata del Sindaco unico, al Comune socio entro il 30 novembre dell'esercizio precedente a quello oggetto di budget.

Eventuali revisioni devono essere trasmesse quindici giorni prima di avviare attività correlate alle modifiche; vengono fatti salvi i casi di motivata urgenza.

Il Comune di Desio, sui sopra elencati documenti, si riserva la facoltà di inviare alla società atti di indirizzo vincolanti;

y) *report almeno semestrale* del budget operativo, da redigersi a cura dell'amministratore unico, corredato da relazione del Sindaco unico, da inviare entro un mese dal termine di ogni quadrimestre solare al Comune-socio.

Tale report deve contenere gli allegati di cui al precedente punto x;

z) *bilancio di esercizio*, anche ripartito per attività, che dia anche giustificazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nel budget di cui sopra.

F.to Luigi Roncoroni

Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti, che si rilascia per gli usi di legge.

Desio, addì 15 (quindici) novembre 2024 (duemilaventiquattro)